Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 7 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 55**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. l'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 14: **Istituto di San Paolo, in Torino:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 14 e 16 febbraio 1931 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Repubblica di San Marino:** 38ª estrazione del prestito a premi a vantaggio degli istituti di beneficenza e previdenza. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1931. — **Società idroelettrica comacina, in Como:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento, 2ª emissione, sorteggiate nella 1ª estrazione del 19 febbraio 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 402.

LEGGE 9 febbraio 1931, n. 154.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, che accorda l'applicazione del 5 per cento per le trasmissioni tanto per atti tra vivi che per causa di morte a favore di enti stranieri sedenti all'estero con scopi di beneficenza, istruzione ed educazione e semprechè esista reciprocità di trattamento con lo Stato al quale l'ente appartiene.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 403.

LEGGE 9 febbraio 1931, n. 155.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, contenente riforma delle tasse sulle successioni e sulle donazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, contenente riforma delle tasse sulle successioni e sulle donazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 404.

LEGGE 9 febbraio 1931, n. 156.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, concernente la devoluzione in favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto legge 18 luglio 1930, n. 1163, riguardante la devoluzione a favore dell'istituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino del diritto erariale e del diritto demaniale dovuti a norma delle vigenti disposizioni sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 405.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1931, n. 149.

Provvedimenti a favore dell'industria della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedimenti per dare incremento all'industria della pesca;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle attività previste dalle vigenti leggi, promuove e sussidia:

a) l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; la esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;

b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;

c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.

Art. 2.

Per gli scopi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1949-50, la somma di L. 1.380.000.

Lo stanziamento del capitolo « Spese per il funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, ecc. », del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1930-31, di L. 400.000.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 %, per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla emanazione del presente decreto, che abbiano i seguenti scopi:

a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare o di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;

g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate;

i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce.

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria, gli Istituti di credito agrario, nonchè gli altri Enti ed Istituti che ne siano autorizzati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello per le finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contri i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio.

Per le operazioni di cui al presente articolo gli Istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni fiscali, di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non è cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale.

Il concorso potrà essere accordato, entro il limite delle disponibilità indicate dal seguente articolo, con provvedimento insindacabile del Servizio della pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della conve-

nienza dell'operazione per la quale è domandato e semprechè la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti.

La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.

Art. 4.

Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui al precedente articolo, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi dal 1930-31 al 1959-60, le somme sottoindicate:

Esercizio 1930-31	L.	100.000
» 1931-32	»	235.000
» 1932-33	»	370.000
» 1933-34	»	506.000
» 1934-35	»	641.000
» 1935-36	»	776.000
» 1936-37	»	911.000
» 1937-38	»	1.047.000
» 1938-39	»	1.182.000
» 1939-40	»	1.317.000
» 1940-41	»	1.352.000
» 1941-42	»	1.288.000
» 1942-43	»	1.223.000
» 1943-44	»	1.159.000
» 1944-45	»	1.094.000
» 1945-46	»	1.030.000
» 1946-47	»	965.000
» 1947-48	»	901.000
» 1948-49	»	836.000
» 1949-50	»	772.000
» 1950-51	»	707.000
» 1951-52	»	637.000
» 1952-53	»	566.000
» 1953-54	»	495.000
» 1954-55	»	425.000
» 1955-56	»	354.000
» 1956-57	»	283.000
» 1957-58	»	212.000
» 1958-59	»	142.000
» 1959-60	»	71.000

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalità, qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.

Art. 6.

Le esenzioni dalle tasse sugli affari, recate dall'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogate dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1935, a favore di chi costruisce o mette in esercizio scafi per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo, e per il trasporto di tali prodotti, limitatamente alla costruzione ed all'esercizio anzidetti.

Per coloro i quali avessero già costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, è prorogato sino a tale data.

Restano eccettuati, però, dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari.

Se detti scafi cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalità delle tasse ed imposte non pagate.

I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 % del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — BOTTAI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1931 · *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 marzo 1931.
Costituzione del Consiglio generale del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 dello statuto del Banco di Napoli, approvato col R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;

Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti per provincie nel Consiglio generale del Banco predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli è così costituito:

— dal Duca Luigi Tosti di Valminuta, presidente;
— dal capo del comune di Napoli;
— dal capo del comune di Bari;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Bari;

— dai seguenti rappresentanti della provincia di Napoli:
a) comm. prof. Teodoro Morisani, per gli agricoltori;
b) comm. ing. Alfredo Pesce, per gli industriali;
c) comm. ing. Oscar Orefici, per i commercianti;

— dagli altri membri seguenti, in rappresentanza delle Provincie a fianco di ciascuno segnate:
S. E. l'on. prof. Arturo Marescalchi, Alessandria;
Cav. dott. Mario Jona, Ancona;
Dott. prof. Arturo De Amicis, Aquila;
On. avv. Alfredo Petrillo, Avellino;
Cav. Angelantonio Giordano, Bari;
Cav. Ernesto Manna, Benevento;
Comm. avv. Frank De Morsier, Bologna;
Sig. Antonio Vicentini, Bolzano;
On. avv. Ugo Bono, Brindisi;
Dott. Ettore Usai, Cagliari;
Comm. avv. Benedetto Del Prete, Campobasso;
Dott. Francesco Sabatini, Catanzaro;
Cav. avv. Giustino Sbraccia, Chieti.
Cav. avv. Giacinto De Falco, Cosenza;
Gr. uff. dott. Nino Donati, Firenze;
Cav. rag. Giuseppe Filippi, Fiume;
Duca Giovanni barone di Ielsi, Foggia;
Comm. Vincenzo Mazzenga, Frosinone;
Cav. uff. Bartolomeo Francesco Moresco, Genova;
Cav. uff. Nicolò Bernardelli, Gorizia;
Comm. rag. Ezio Pontremoli, La Spezia;
On. gr. uff. Achille Starace, Lecce;
Gr. uff. ing. Pirro Liguori, Livorno;
Dott. Piero Belsanti, Matera;
Cav. di gr. cr. Giorgio Enrico Falk, Milano;
Comm. avv. Giuseppe Macchiavelli, Nuoro;
Comm. avv. Mario Bonucci, Perugia;
Comm. avv. Giacinto Forcella, Pescara;
On. avv. Franco Catalani, Potenza;
On. Marchese dott. Ferdinando Nunziante di S. Ferdinando, Reggio Calabria;
On. comm. Luigi Capri Cruciani, Roma;
On. gr. uff. Mattia Farina, Salerno;
On. gr. uff. avv. Lare Marghinotti, Sassari;
Ammiraglio Guido Scelsi, Taranto;
Gr. uff. Ernesto Migliori, Teramo;
Cav. uff. Felice Bosco, Terni;
Comm. ing. Giovanni Devecchi, Torino;
Avv. dott. Mario De Pilati, Trento;
Conte ing. Vittore Vittorelli, Trieste;
Cav. dott. Guido Alverà, Venezia;
Cav. avv. Antonio Arneri, Zara;
— dal direttore generale;
— dal prof. Adolfo Musco e dal cav. uff. Pietro Lerario, consiglieri d'amministrazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1931 - Anno IX
Foglio 270, registro II. — ADROWER.

(1248)

REGIO DECRETO 5 marzo 1931.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia approvato col R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;
Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti per provincie nel Consiglio generale del Banco predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia è così costituito:
— dall'on. prof. Salvatore Di Marzo, presidente;
— dal capo dell'Amministrazione comunale di Palermo;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Palermo;
— dai seguenti rappresentanti della provincia di Palermo:
a) cav. dott. Antonino Inglese, per gli agricoltori;
b) comm. ing. Stefano Lo Presti, per gli industriali;
c) gr. uff. Giuseppe Scaccianoce, per i commercianti;
— dai membri seguenti in rappresentanza delle provincie a fianco di ciascuno segnate:
Comm. avv. Giuseppe Melisenda, Agrigento;
Gr. uff. Beniamino Guarino, Caltanissetta;
Dott. Giuseppe Sollima, Catania;
Barone Carlo Rosso di Cerami, Enna;
Cav. uff. avv. Ruggero Gherbaz, Fiume;
Ing. Rocco Piaggio, Genova;
Carmelo Salleo, Messina;
Comm. ing. Carlo Vanzetti, Milano;
Cav. uff. dott. G. Battista Schininà, Ragusa;
On. cav. Annibale Marini, Roma;
Barone Rosario Interlandi Pizzuti, Siracusa;
Cav. avv. Nicolò Patera-Partanna, Trapani;
Comm. Giorgio Sanguinetti, Trieste;
— dal direttore generale;
— dal conte avv. Giuseppe Maurigi, e dal comm. avv. Giuseppe Bruno, consiglieri d'amministrazione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1931 - Anno IX
Foglio 269, registro II. — ADROWER.

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1931.

Contributi integrativi a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 19, terzo e quarto comma, del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Vista la richiesta della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, per essere autorizzata ad imporre, per il periodo dal 1° gennaio 1931 al 30 giugno 1933, a carico dei datori di lavoro da essa rappresentati, i contributi integrativi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti quote di contributi integrativi annuali per ciascun lavoratore dipendente, a carico dei datori di lavoro esercenti le industrie sottoindicate:

1ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 10 annue per dipendente.*

Industrie tessili e dell'abbigliamento:
Abbigliamento (escluse le pellicccerie).

Industrie cartarie e poligrafiche:
Grafici e carta.

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
Acque minerali in bottiglia;
Istituti di istruzione.

Industrie dei materiali da costruzione, delle ceramiche e del vetro:
Calce e gesso;
Vetro.

Industrie varie:
Bottonieri;
Gomma e conduttori elettrici.

2ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 12 annue per dipendente.*

Industrie agricole e alimentari:
Preparati alimentari e conserve;
Risieri;
Pesca, limitatamente alle seguenti attività:
a) lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca;
b) lavorazione dei sottoprodotti (olii, farine, concia delle pelli di pesce);
c) industrie affini a quella della pesca (retifici, lavorazione della spugna, corallo, ecc.).

Industrie dei materiali da costruzione, delle ceramiche e del vetro:
Ceramiche.

Industrie varie:
Lampade elettriche;
Orafi, argentieri, lapidari e battiloro.

Industrie chimiche ed affini:
Fibre tessili artificiali.

3ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 15 annue per dipendente.*

Industrie agricole ed alimentari:
Dolci.

Industrie tessili e dell'abbigliamento:
Pellicccerie;
Calzature ed affini.

4ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 20 annue per dipendente.*

Industrie agricole ed alimentari:
Zucchero.

Industrie dei materiali da costruzione, delle ceramiche e del vetro:
Produzione del cemento.

5ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 25 annue per dipendente.*

Industrie tessili e dell'abbigliamento:
Concia.

6ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 30 annue per dipendente.*

Industrie agricole ed alimentari:
Mugnai.

Industrie chimiche ed affini:
Prodotti chimici per l'agricoltura;
Industrie chimiche ed affini (escluse le fabbriche di fiammiferi).

7ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 40 annue per dipendente.*

Industrie agricole ed alimentari:
Vini e liquori (esclusi i distillatori di 2ª categoria).

Industrie cartarie e poligrafiche:
Aziende editoriali (escluso il personale addetto ai reparti tipografici).
Editori di giornali (escluso il personale addetto ai reparti tipografici).

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
Istituti privati di cura;
Stabilimenti termali idroclimatici (escluse le acque minerali in bottiglia);
Gas, acquedotti.

Industrie varie:
Società radio-elettriche (escluse le officine costruttrici di apparecchi radio-elettrici);
Esercenti linee telefoniche (non concessionari) e cavi sottomarini.

8ª CATEGORIA — *Attività industriali per le quali il contributo integrativo è fissato in L. 45 annue per dipendente.*

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi:
Industrie elettriche.

Industrie varie:
Cavalli da corsa (da trotto, da galoppo e da caccia).

9ª CATEGORIA — *Altre attività industriali.*

Per tutte le altre industrie, ad esclusione dell'industria edile e di quelle contemplate nel successivo art. 2, il contributo integrativo annuo è fissato in L. 5 per dipendente.

Art. 2.

Sono altresì approvate le seguenti quote di contributi integrativi annuali a carico delle industrie sottoindicate:

Industrie agricole ed alimentari.

Birra:
annualmente per ogni hl. prodotto, L. 0,10.

Acque gassate:
quota fissa annua per ciascuna fabbrica, L. 30.
più, per ogni hl. prodotto annualmente, L. 0,05.

Freddo:
per ogni kilowattora di energia elettrica consumata fino ad un milione di kilowatt, L. 0,005;

per l'energia elettrica consumata oltre tale limite, il contributo si riduce ad un quarto.

Qualora non si possa determinare il numero di kilowattore consumati, si applicano, secondo i casi, i seguenti criteri:

un kilowattora equivale al consumo di kg. 0,30 di olio pesante (motori Diesel);

un kilowattora equivale al consumo di kg. 2 di carbone (macchine a vapore);

un kilowattora equivale ad una frigoria installata moltiplicata per il coefficiente 1,5.

Latterie e caseifici:

1ª categoria, fino a hl. 10.000 di produzione annua, L. 100.

2ª categoria da 10.001 a 100.000 hl. di produzione annua, L. 500.

3ª categoria, da 100.001 a 500.000 hl. di produzione annua, L. 2000.

4ª categoria, oltre i 500.000 hl. di produzione annua, L. 5000.

Burrifici, cremerie, fabbriche di latticini freschi e fabbriche di burro artificiale (margarinifici):

1ª categoria, fino a 500 q.li di produzione, L. 100.

2ª categoria, da 501 e 1000 q.li di produzione, L. 250.

3ª categoria, da 1001 a 10.000 q.li di produzione, L. 500.

4ª categoria, da 10.001 a 15.000 q.li di produzione, L. 1500.

5ª categoria, oltre 15.000 q.li di produzione, L. 3000.

Salatori e stagionatori:

1ª categoria, fino a 500 q.li di produzione, L. 100.

2ª categoria, da 501 a 1000 q.li di produzione, L. 300.

3ª categoria, da 1001 a 5000 q.li di produzione, L. 800.

4ª categoria, da 5001 a 10.000 q.li di produzione, L. 2500.

5ª categoria, oltre 10.000 q.li di produzione, L. 5000.

Pesca:

Pesca meccanica:

per ciascun battello con forza di apparato motore non superiore a 50 HP indicati, L. 50;

per ciascun battello con forza di apparato motore da 51 a 100 HP indicati, L. 150;

per ciascun battello con forza di apparato motore da 101 a 250 HP indicati, L. 250;

per ciascun battello con forza di apparato motore oltre 250 HP indicati, L. 500.

Pesca velica:

per ciascuna barca di stazza lorda superiore a 5 tonnellate, L. 20.

Pesca delle tonnare:

per ogni quintale di prodotto fresco, L. 0,50.

Pesca nelle acque interne, nelle valli salse, nei laghi e stagni salsi:

per ogni quintale di prodotto, L. 0,80.

Impianti di ostricoltura e mitilicultura:

per ogni quintale di mitili ed altri molluschi, L. 0,60;

per ogni migliaio di ostriche, L. 5.

Industrie tessili e dell'abbigliamento.

Seme bachi:

per ogni 100 once di produzione, L. 12.

Fattorini di trecce (confezione di trecce per cappelli di truciolo):

quota fissa a carico di ciascun fattorino, indipendentemente dal numero dei dipendenti, L. 25.

Industrie cartarie e poligrafiche.

Società editrici di riviste (non aventi personale dipendente):

per ogni rivista, annue L. 50.

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi.

Teatri e cinematografi:

1° Esercenti sale cinematografiche nelle quali si proiettano films muti:

Categoria		
Categoria extra	L.	1000
» 1ª	»	300
» 2ª	»	200
» 3ª	»	90
» 4ª	»	25

2° Esercenti sale cinematografiche nelle quali si proiettano films sonori:

Categoria		
Categoria extra	L.	1500
» 1ª	»	1000
» 2ª	»	500
» 3ª	»	300
» 4ª	»	100

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle istituite dai decreti Ministeriali 5 agosto 1926 e 1° agosto 1929 per la proiezione cinematografica di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia.

Nei casi in cui siano pendenti dei ricorsi avverso le classificazioni di sale cinematografiche, attuate dai Prefetti in applicazione dei decreti citati, i contributi saranno provvisoriamente applicati in base alle classificazioni che formano oggetto dei ricorsi stessi, salvo a rimborsare poi le eventuali differenze in relazione all'esito di essi.

3° Editori di musica e teatro:

Categoria		
1ª Categoria	L.	200
2ª »	»	600
3ª »	»	2000
4ª »	»	5000
5ª »	»	10.000

Sono assegnate alla prima categoria le aziende con un capitale impiegato sino a L. 30.000; alla seconda, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 30.001 a L. 100.000; alla terza, quelle con un capitale impiegato da oltre L. 100.001 a L. 300.000; alla quarta, quelle con capitale impiegato da oltre L. 300.001 a L. 500.000; alla quinta, quelle con un capitale di oltre L. 500.000.

4° Esercenti teatri:

a) Teatri esistenti nelle città di Torino, Genova, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Palermo:

1ª Categoria — Teatri in cui agiscono prevalentemente Compagnie primarie di prosa, operette e riviste e spettacoli lirici o di arte varia di 1° ordine, L. 1500.

2ª Categoria — Teatri in cui agiscono prevalentemente Compagnie secondarie di prosa, operette e riviste od arte varia, L. 750.

3ª Categoria — Teatri rionali di arte varia o in cui agiscono Compagnie minori di prosa, operette o riviste, L. 300.

b) Teatri esistenti negli altri Comuni aventi più di 20.000 abitanti:

1ª Categoria — Teatri in cui si svolgono spettacoli lirici o agiscono Compagnie primarie o secondarie di operette e di prosa, L. 500.

2ª Categoria — Teatri in cui si svolgono spettacoli di arte varia o in cui agiscono Compagnie minori di prosa, operette e riviste, L. 200.

c) Teatri esistenti in Comuni aventi meno di 20.000 abitanti, L. 100.

5° Imprese di spettacoli lirici:

1ª Categoria	L. 500
2ª »	» 1000
3ª »	» 2500

Sono assegnate alla prima categoria le imprese che, in città di provincia, organizzano una sola stagione di limitata importanza artistica; alla seconda, quelle che, in città di provincia, organizzano due o più stagioni di limitata importanza artistica, o anche una sola stagione di rilevante importanza artistica; alla terza, le imprese che organizzano una o più stagioni di importanza nazionale.

Gli Enti autonomi dei teatri lirici, i quali non gestiscano direttamente le stagioni, sono tenuti soltanto al pagamento di una quota di contributi integrativi pari a quella stabilita per gli esercenti teatri di 1ª categoria del gruppo a): in tale caso le imprese a cui sia affidata da essi la gestione delle stagioni devono corrispondere la propria quota dei contributi integrativi nella misura fissata per le imprese liriche di 3ª categoria.

6° Imprese di spettacoli di operette, riviste e varietà:

1ª Categoria	L. 300
2ª »	» 500
3ª »	» 1000

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti, per le imprese di spettacoli di operette e riviste, a quelle previste dal contratto nazionale di lavoro per i macchinisti viaggianti; per le imprese di spettacoli di varietà, la classificazione è fatta sulla base dei teatri in cui esse agiscono, assegnando alla 3ª categoria le imprese che agiscano in teatri appartenenti alla 1ª o 2ª categoria del gruppo a) di cui al precedente n. 4 (grandi centri) o alla 1ª categoria del gruppo b) (altri Comuni con più di 20.000 abitanti); alla 2ª categoria, le imprese che agiscano in teatri di 3ª categoria del gruppo a) o di 2ª categoria del gruppo b); alla 1ª categoria, le imprese che agiscano in teatri del gruppo c) (Comuni con meno di 20.000 abitanti).

7° Imprese di spettacoli di prosa:

1ª Categoria	L. 300
2ª »	» 500
3ª »	» 800

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle previste, per tali imprese, dal contratto nazionale di lavoro per gli artisti drammatici.

8° Noleggiatori e commercianti di films cinematografici:

1. — Noleggiatori di films:

a) per ciascun ufficio di distribuzione di films esistente nelle città di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, indipendentemente dalla circostanza che esso costituisca una sede principale della ditta titolare rispetto ad altri uffici organizzati in altri Comuni del Regno dalla ditta medesima, L. 300;

b) per ciascun ufficio di distribuzione esistente nelle altre città di popolazione superiore ai 20.000 abitanti, L. 200;

c) per ciascun ufficio di distribuzione esistente nei centri di popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, L. 100.

2. — Commercianti di films:

per ciascun commerciante di films, ossia per ciascuna ditta che, quale concessionaria o rappresentante di films per tutto il Regno, viene conseguentemente ad assumere la funzione di editrice di films, L. 2500.

Il pagamento del suddetto contributo da parte di ditte che esercitano il commercio di films non dispensa le ditte stesse dall'obbligo di corrispondere anche i contributi stabiliti per i noleggiatori, qualora esse esercitino in una o più piazze anche il noleggio, sia pure limitatamente ad un solo film.

9° Produttori di films cinematografici:

a) per ogni film, di lungo metraggio, messo in commercio, L. 1000;

b) per gli altri films di breve metraggio, che costituiscano soltanto completamento dello spettacolo:

per ogni 1000 metri di pellicola prodotta per il commercio, L. 300;

per le frazioni di 1000 metri, il contributo si applica in proporzione analoga.

10° Industrie radiofoniche:

1ª Categoria	(stazioni importanti)	L. 3000
2ª »	(stazioni secondarie)	» 1000

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle comprese nella classificazione fatta dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.), concessionario, a termine del R. decreto 17 novembre 1927, n. 2207, del servizio delle radioaudizioni circolari per l'Italia e per le Colonie italiane del bacino del Mediterraneo.

11° Industrie affini al teatro e al cinematografo:

1ª Categoria	L. 100
2ª »	» 300
3ª »	» 500

Sono comprese nella prima categoria le industrie aventi fino a 5 dipendenti; nella seconda, quelle aventi da 6 a 10 dipendenti; nella terza, quelle con oltre 10 dipendenti.

Enti di concerto:

1ª Categoria	L. 1000
2ª »	» 500
3ª »	» 150

Le categorie suddette s'intendono corrispondenti a quelle stabilite dall'art. 9 dello statuto dell'Associazione nazionale fascista degli enti e società di concerto, giuridicamente riconosciuta col R. decreto 21 giugno 1928, n. 1611.

Scuole di ballo:

per ciascuna scuola, annue L. 150.

Industrie varie:

motori agricoli, per motore, annue L. 20;
frantoi olive, per torchio, annue L. 20;
trebbiatrici (locomobile compresa):
per battitore fino alla lunghezza di cm. 75, annue L. 40;
per battitore oltre cm. 75, annue L. 75;
trebbiatrici per semi minuti da prato, annue L. 75;
sgranatoi da granturco, annue L. 20;
demolitori di navi, per tonnellata di registro, annue L. 0,20.

Art. 3.

I contributi previsti dal comma a) dell'art. 19 e dal n. 1 dell'art. 20 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, per i direttori tecnici e amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, per gli institori e in generale per gli impiegati muniti di procura, sono rispettivamente aumentati, dal 1° gennaio 1931, di una quota mensile di L. 1,50.

Conseguentemente, con decorrenza dal 1° gennaio 1931 e nei modi e nei termini di cui all'art. 21 del citato R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, il versamento dei contributi indicati nel comma precedente dovrà essere effettuato, in ragione di L. 10 mensili, anzichè di L. 8,50 mensili.

Art. 4.

Per la riscossione dei contributi integrativi di cui agli articoli 1 e 2, si osservano le seguenti norme:

1° le Associazioni di primo grado dei datori di lavoro dell'industria, in base alle denuncie di cui agli articoli 1 e 22 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, e ad altri elementi di accertamento di cui vengano in possesso anche mediante indagine diretta, provvedono a determinare, non oltre il 15 marzo degli anni 1931, 1932 e 1933, per i datori di lavoro da esse legalmente rappresentati, il numero medio giornaliero dei lavoratori da ciascuno dipendenti e gli altri dati necessari per l'applicazione del contributo integrativo nei casi in cui esso non sia commisurato al numero dei dipendenti.

Per i datori di lavoro esercenti industrie a lavorazione stagionale, si tiene invece conto del numero massimo dei dipendenti occupati durante il secondo semestre dell'anno immediatamente precedente.

Agli effetti delle presenti disposizioni, s'intendono stagionali le industrie di cui al R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali di lavoro, modificata con i Regi decreti 7 agosto 1925, n. 1478; 12 maggio 1930, n. 807; e 13 novembre 1930, n. 1678;

2° le stesse Associazioni di primo grado compilano quindi gli elenchi dei datori di lavoro da esse legalmente rappresentati, raggruppati per Comune, con la indicazione, per ciascuno, del contributo integrativo annuo dovuto e delle relative quote semestrali, in base agli accertamenti di cui al n. 1 ed alle quote stabilite dagli articoli 1 e 2 per ciascuna categoria di industria, dandone comunicazione a ciascuno non oltre il 1° aprile degli anni 1931, 1932 e 1933;

3° entro il 15 settembre degli anni 1931, 1932 e 1933, le stesse Associazioni di primo grado provvedono a compilare un elenco suppletivo dei datori di lavoro per i quali si siano verificate, nel 1° semestre dell'anno, variazioni in aumento del numero medio dei dipendenti o dell'eventuale altro dato cui è commisurato il contributo integrativo, in confronto degli accertamenti di cui al n. 1.

Esse determinano, inoltre, la corrispettiva quota di aumento del contributo dovuto e ne dànno comunicazione a ciascuno dei datori di lavoro interessati non oltre il 1° ottobre degli anni 1931, 1932 e 1933.

Per le industrie a lavorazione stagionale, si tiene conto, agli effetti di quanto disposto dal comma precedente, del numero massimo dei dipendenti occupati nel primo semestre dell'anno in corso;

4° il versamento dei contributi integrativi è effettuato in due quote semestrali uguali: l'una, relativa al primo semestre degli anni 1931, 1932 e 1933, non oltre il 15 aprile degli stessi anni; l'altra, relativa al secondo semestre degli anni 1931 e 1932, non oltre il 15 ottobre degli stessi anni. La quota relativa al secondo semestre degli anni 1931 e 1932 viene aumentata dell'importo corrispondente alle variazioni previste dal precedente n. 3;

5° le Associazioni di primo grado, in base agli elenchi di cui ai nn. 2 e 3, provvedono, per ciascun datore di lavoro, alla compilazione di distinti bollettini di versamento in conto corrente postale, per un importo pari al contributo integrativo semestrale risultante a carico di ognuno.

I bollettini di versamento sono trasmessi direttamente ai datori di lavoro, i quali provvedono al versamento della somma presso qualsiasi ufficio di posta per mezzo del servizio dei conti correnti postali;

6° il riparto delle somme accreditate nel conto corrente di cui al precedente numero 5 è eseguito con le stesse norme di procedura stabilite per i contributi ordinari;

7° per i datori di lavoro che non provvedano al pagamento dei contributi integrativi entro i termini stabiliti dal primo comma del n. 4, la riscossione è fatta mediante ruoli per mezzo dell'esattore delle imposte. Alla relativa procedura matricolare, alla compilazione dei ruoli, alla riscossione e al versamento delle quote, nonchè ai ricorsi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 25 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

8° nel caso di accoglimento del reclamo di cui al quarto comma del summenzionato art. 25 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, sarà provveduto ai conseguenti rimborsi.

Roma, addì 3 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1930.

Esenzione parziale dal pagamento delle tasse scolastiche in favore degli alunni delle Regie scuole medie, colpiti dal terremoto del Vulture.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930;

Ritenuta la necessità di venire anche in aiuto degli alunni delle scuole medie, appartenenti a famiglie della zona colpita dal terremoto stesso;

Visto l'art. 127 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi d'istruzione;

Decreta:

Agli alunni già frequentanti o che si iscrivano nei Regi licei-ginnasi, nei Regi istituti tecnici, nei Regi istituti magistrali e nei Regi licei scientifici, e che appartengano a famiglie di condizione economica disagiata dei Comuni di cui all'art. 30 del decreto 3 agosto 1930, n. 1065, rimaste danneggiate dal terremoto del 23 luglio 1930, è concesso l'esonero per il periodo di tre anni scolastici, a far tempo da quello 1930-31, dal pagamento della metà delle tasse scolastiche per l'ammissione alle lezioni e agli esami e per il conseguimento dei relativi diplomi. Il beneficio è sospeso per i ripetenti.

La condizione economica disagiata della famiglia e quella del danno subìto per il terremoto sarà comprovata al capo dell'Istituto con documentazione in carta semplice.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Padova a fondersi con le Banche popolari cooperative di Piove di Sacco, Montagnana ed Este.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Padova, la quale chiede di poter assorbire, mediante fusione, la Banca popolare di Este, la Banca popolare coperativa di Montagnana e la Banca cooperativa popolare di Piove di Sacco;
Considerato che le assemblee dei tre enti da assorbire hanno deliberato la progettata fusione;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Padova con sede in Padova, è autorizzata a fondersi con la Banca popolare di Este, la Banca popolare cooperativa di Montagnana e la Banca cooperativa popolare di Piove di Sacco, conservando la ragione sociale di « Banca popolare cooperativa di Padova ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

(1242)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 92 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Lonzar, nato a Capodistria il 25 marzo 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Novacco Maria fu Giovanni e di Antonia Calzina, nata a Grisignana il 18 maggio 1881; ed ai loro figli nati a Capodistria: Giuseppina, il 19 marzo 1910; Mario, il 9 ottobre 1911; Giuseppe, il 9 febbraio 1913; Guerrino, il 23 novembre 1914; Maria, il 22 settembre 1917; Bruna, il 7 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(556)

N. 91 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Giuseppe, figlio di Antonio e di Lonzar Giacomina, nato a Capodistria il 16 settembre 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suplina Roma di Francesco e di Verzier Giovanna, nata il 3 marzo 1900; ed ai loro figli nati a Capodistria: Elda, il 14 giugno 1920; Ermanno, il 17 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(557)

N. 89 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancich Santo, figlio del fu Giovanni e della fu Padovan Cornelia, nato a Capodistria il 3 febbraio 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vegliach Angela fu Matteo e di Derin Giulia, nata a Capodistria il 5 giugno 1877; ed ai loro figli nati a Capodistria: Giovanni, il 1° aprile 1903; Luigi, il 4 dicembre 1904; Santo, il 6 novembre 1906; Giorgina, il 23 luglio 1908; Mario, il 25 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(558)

N. 19 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Hroncich Anna di Felice;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Hroncich Anna di Felice e di Maria Hroncich, nata a Chiusi Lusignano l'11 maggio 1898 e residente a Lussinpiccolo, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hroncich in « Tamborchia ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(559)

N. 95 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Mattia, figlio del fu Antonio e della fu Maria Anna Lazer, nato a Villa Decani il 27 marzo 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rojc di Giuseppe e di Orsola Andriasich, nata a Villa Decani il 5 settembre 1888; al figlio Giuseppe, nato dalla ora defunta Anna Pohlen, a Villa Decani il 2 febbraio 1906; ai figli nati a Villa Decani da Maria Rojc: Francesco, il 3 marzo 1916; Anna, il 2 gennaio 1924; Giovanna, il 23 giugno 1926; ed alla nuora moglie di Giuseppe: Maria Pohlen di Giuseppe e di Svab Maria, nata a Villa Decani il 30 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(560)

N. 232 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattessich Giorgio, figlio del fu Giuseppe e della fu Curto Elisabetta, nato a Rovigno il 17 marzo 1874 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cherin Maria fu Pietro e fu Dapas Giovanna, nata a Rovigno il 24 marzo 1875; ed ai loro figli nati a Rovigno: Elisabetta, il 15 maggio 1897; Giuseppe-Francesco, il 25 marzo 1900; Pietro, il 30 agosto 1904; Angela, il 21 settembre 1906; Anna, il 30 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(561)

N. 235 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Crisanaz, nato a Villa Sonder il 19 settembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Mattica Fosca di Matteo e fu Maria Jellenich, nata a Villa Chersicla di Gimino il 21 aprile 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(562)

N. 127 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marsic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsic Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Dobrigna, nato a Villa Decani il 4 marzo 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati dalla ora defunta Anna Marsic, a Villa Decani: Antonio, il 3 novembre 1878; Rodolfo, il 14 novembre 1908; Emilio, il 29 gennaio 1915; Vittoria, il 19 gennaio 1906; Angela, il 3 maggio 1907; Carmela, il 15 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(563)

N. 102 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Giovanni, figlio di Giuseppe e della fu Orsola Pohlen, nato a Villa Decani il 16 settembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Iurisevic di Giuseppe e fu Anna Bucaj, nata a Villa Decani il 3 ottobre 1884; ed ai figli nati a Villa Decani: Antonia, il 13 giugno 1917; Anna-Giulia, il 1° gennaio 1923; Giovanni, il 30 dicembre 1925; ed al padre Marsetic Giuseppe fu Giovanni e fu Orsola Pohlen, nato a Villa Decani l'8 aprile 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: Leone Leone.

(564)

N. 237 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Mattica Lander, nato a Gimino il 10 febbraio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ottocian Fosca fu Pasquale e fu Lucia Mercleu, nata a Gimino il 19 gennaio 1877; ed ai loro figli nati a Gimino: Giuseppe, il 26 maggio 1906; Rosa, il 20 aprile 1909; Matteo, il 15 agosto 1911; Liberato, il 18 marzo 1917; Antonio, il 24 aprile 1903; ed alla figlia Lidia, nata il 5 settembre 1921 a Rovigno.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(565)

N. 231 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattossovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattossovich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Giustina Babich, nato a Rovigno il 7 maggio 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mitton Maria fu Matteo e di Leonarda Sponza, nata a Rovigno il 7 agosto 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(566)

N. 236 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Caterina Turcinovich, nato a Sossi di Canfanaro l'8 settembre 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crevatin Maria di Matteo e di Anna Bratovich, nata a Villanova (S. Lorenzo) di Orsera il 16 novembre 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(567)

N. 99 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Antonia Pohlen, nato a Villa Decani il 16 dicembre 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio, nato dalla ora defunta Maria Rozec, a Villa Decani l'8 giugno 1892; al nipote Marsetic Benedetto di Antonio e fu Giovanna Jurisevic, nato a Villa Decani il 14 febbraio 1920; alla nuora moglie di Antonio: Anna Maria Marsetic di Andrea e di Antonia Svab, nata a Villa Decani il 22 ottobre 1906; ed alla nipote figlia di Antonio e di Anna Maria: Amalia-Maria, nata a Villa Decani il 25 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(585)

N. 133 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muzenic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muzenic Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Giovanna Dellasavia, nato a Villa Decani il 14 febbraio 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emma Amalia Marsich di Antonio e fu Orsola Paulic, nata a Villa Decani l'8 ottobre 1904; alla figlia Nazina-Eudemia, nata a Villa Decani il 4 agosto 1923; ed alla madre Muzenic Giovanna fu Giuseppe Dellasavia e della fu Anna Princic, nata a Villa Decani il 6 settembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(586)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 26 febbraio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Olivieri Anacreonte a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Ancona.

Pugliese Tommaso a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Catanzaro.

Luvarà Alfonso a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Reggio Emilia

Frezzato Valentino a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Venezia.

Comm avv Giuseppe Acutis a presidente dell'Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile.

(1234)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione di consorzi idraulici ricadenti nella Bassa Lodigiana in quello omonimo di bonifica.

Con R. decreto 29 dicembre 1930-IX, n. 6186, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1931, al registro 10, foglio 380, i consorzi idraulici ricadenti nel territorio della Bassa Lodigiana sono stati fusi in quello di bonifica di 2ª categoria, al quale sono stati, inoltre, aggregati tutti quegli altri terreni pure interessati alla sistemazione della zona che erano ancora liberi da vincoli consorziali.

(1233)

Approvazione dello statuto del Consorzio stradale di bonifica Leonforte-Altesina.

Con decreto in data 28 febbraio 1931, n. 694, del Ministro per l'agricoltura e le foreste; è stato approvato lo statuto del Consorzio stradale di bonifica Leonforte-Altesina, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 23 novembre 1930.

(1232)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica e trasformazione fondiaria di Campu Giavesu, in provincia di Sassari.

Con decreto n. 695 del 28 febbraio 1931-IX del Ministro per la agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica e la trasformazione fondiaria di Campu Giavesu con sede a Giave, in provincia di Sassari, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 7 aprile 1929.

(1231)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 50.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.32
Svizzera	367.58	Belgrado	33.55
Londra	92.71	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.666	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	205.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.115
Vienna (Schillingc)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.40
Peso Argentino Oro	14.445	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.35	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.089	Consolidato 5 %	82.50
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	79.975

ERRATA-CORRIGE

Nella media dei cambi e delle rendite del 27 febbraio 1931-IX, pubblicata a pag. 931 della *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1931-IX, la voce *Oro* 368.405 deve leggersi « 368.425 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1 pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** **(Elenco n. 33).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	332018	45, 50	Bertasso Luigi fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Maina Ernesta moglie in seconde nozze di Lorenzo de Cugis., dom. in Torino; con usuf. vital. a Praga Benilde fu *Giovanni* ved. di Proglio Giuseppe, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Praga Benilde, ved. di Proglio *Giuseppe*, domiciliata in Torino.
» »	792277 294214	518 — 350 —	Bertasso Luigi fu Giuseppe, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
» » »	749966 792275 794212	192, 50 518 — 350 —	Bertasso Pasqualina fu Giuseppe, moglie di Lavatelli Carlo, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	332016	45, 50	Bertasso Pasqualina fu Giuseppe, minore, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	708744	45, 50	Battist Lorenzo fu Gaspare, dom. in Torino; con usuf. vital. ad *Angela Cairasso* fu Carlo, ved. di Michele *Veroj* o Viroglio *o Veroglio*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Angela-Maria Cherasso* fu Carlo, ved. di Michele *Viroglio*, dom. in Torino.
»	536351	45, 50	Ansaldi Lorenzo fu Pietro e suoi figli Lucia, moglie di Bargi Francesco, Pietro, Vittoria, nubile, Carolina, nubile, Camilla, nubile, Lorenza-Margherita e Giovanni, questi due ultimi minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. vital. ad *Angela Cairasso* fu Carlo, ved. di Michele *Veroj* o Viroglio *o Veroglio*, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad *Angela-Maria Cherasso* fu Carlo, ved. di Michele *Viroglio*, dom. in Torino.
»	708745	45, 50	Battist Federica fu Gaspare, ved. di Battist Gaspare, dom. in Torino; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	425317	227, 50	Sclaverano Giovanni, Margherita, moglie di Battist Pietro, Bartolomea, ved. di Forno Giovanni, Carolina, moglie di Trucco Giovanni, Anna, moglie di Forno Francesco e Giuseppa, nubile, fratello e sorelle del fu Giacomo e della vivente Maria Viroglio e prole nascitura di detta Maria Viroglio, tutti dom. in Torino, meno l'Anna, dom. in Biella (Novara), eredi indivisi del fu *Veroj* o Viroglio *o Veroglio* Michele; con usuf. vital. come la precedente.	Sclaverano Giovanni, Margherita, moglie di Battist Pietro, Bartolomea, ved. di Forno Giovanni, Carolina, moglie di Trucco Giovanni, Anna, moglie di Forno Francesco e Giuseppa, nubile, fratello e sorelle del fu Giacomo e della vivente Maria Viroglio e prole nascitura di detta Maria Viroglio, tutti dom. in Torino, meno l'Anna, dom. in Biella (Novara), eredi indivisi del fu *Viroglio* Michele; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 % Mista »	1380 3928	17, 50 35 —	Tellini Renato di Giuseppe, dom. in Napoli.	Tellini Renato di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	275678	445 —	Rossi Amneris fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Maria* fu Flaminio, ved. di Rossi Ettore, dom. in Cascina (Pisa).	Rossi Amneris fu Ettore, minore sotto la p. p. della madre Bucchi *Orsola* fu Flaminio, ved. ecc. come contro.
3.50 % (1902)	41001	1.242, 50	Stevens *Elisa* di Felice, minore sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione della madre Maresca Alessandra fu Nicola, moglie legalmente separata di Stevens Felice, dom. in Napoli.	Stevens *Elisabetta* di Felice, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	31551	20 —	Giuffra Aldo di *Luigi*, dom. in Genova.	Giuffra Aldo di *Giovanni-Battista-Luigi*, dom. in Genova.
»	411317	2.755 —	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerini *Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).	Omodei Pierino di Emilio, dom. in Novara; con usuf. vital. a Passerinii *Maria-Teresa-Albertina* fu Filiberto, dom. in Mortara (Pavia).
»	137831	1.465 —	*Amaya Emanuelita* moglie di Massone Francesco, dom. in Recco (Genova).	*Maggita Manuelitta* o *Emanuelitta*, moglie ecc. come contro.
3.50 % » »	564250 564251 564352	70 — 105 — 35 —	Deabbate o De Abbate *Tancredi* fu Carlo-Felice, dom. in Moncalieri (Torino) ipotecata.	Deabbate o De Abbate *Giuseppe-Tancredi* fu Carlo-Felice, dom. come contro.
Cons. 5 %	417903	3.815 —	Dotta Giovanni e *Vittorio* di Andrea, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli, in parti uguali.	Dotta Giovanni e *Vittorina* di Andrea, minori ecc. come contro.
»	260135	335 —	Calabrese *Francesco*, Gaetano, Ciro, Vittoria, e Salvatore di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli.	Calabrese *Francesca*, Gaetano, Ciro, Vittoria e Salvatore di Angelo, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 febbraio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1212)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.